

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI FISCALI DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL C.D.S. ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO E/O DI CITTADINI STRANIERI E LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI – CIG 7796947435

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di gestione, stampa e notifica delle ingiunzioni fiscali relative a sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada accertate a carico veicoli immatricolati all'estero e/o di cittadini stranieri, nonché del servizio di recupero crediti internazionale ai sensi della normativa e delle convenzioni internazionali vigenti.

ART. 2 – IMPORTI COMPLESSIVI PRESUNTI DELL'APPALTO

L'importo complessivo, riferito a tre anni di durata contrattuale è pari ad **Euro 27.000,00 (IVA esclusa)**. Il corrispettivo per l'appalto è determinato ad aggio sugli importi delle sanzioni incassate (IVA esclusa), al netto delle spese di procedura ed accertamento che, per ogni atto, potranno essere al massimo pari ad € 25,00. L'aggio massimo posto a base di gara è pari al 31,50% (IVA esclusa) sull'importo della sanzione incassata. Restano a carico dell'appaltatore le spese dallo stesso anticipate e sostenute per le pratiche non rimosse. Si precisa che l'importo incassato annualmente è di circa **Euro 28.500,00** all'anno sulla base del trend storico disponibile per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Si precisa che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e del D. Lgs. n. 106/09, la presente procedura di affidamento non richiede la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. D.U.V.R.I.), non essendo ravvisabili per il servizio in oggetto rischi c.d. "interferenti", pur avvertendo che il personale dell'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza delle normative sulla sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Il corrispettivo della prestazione non ricomprende, pertanto, oneri per la sicurezza, trattandosi di attività che, per le sue caratteristiche, non prevede rischi per l'attività dei lavoratori.

ART. 3 – PREZZI A BASE DI GARA

L'aggio non superiore al 31,50% (IVA esclusa) da trattarsi da parte dell'appaltatore sugli importi delle sole sanzioni incassate, al netto delle spese.

ART. 4 – SPESE DI PROCEDURA E POSTALI

Le spese postali e di notificazione degli atti all'estero saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore che se le assume, senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante. Resta inteso infatti che, in caso di mancato pagamento dell'utente, la ditta appaltatrice si accollerà tutti i costi e nulla potrà pretendere dall'Amministrazione appaltante.

I costi posti a carico dei trasgressori che andranno ad aggiungersi alla sanzione amministrativa pecuniaria, sono i seguenti:

- L'importo delle spese di gestione del servizio per le sopraindicate attività che complessivamente non deve mai superare, al netto di I.V.A. o altre imposte tributarie, fiscali e postali, complessivamente € 24,00.
- Spese di visura per tutti i paesi che ne richiedono il pagamento che in tal caso dovranno essere debitamente documentate;
- Spese postali per notifiche dell'ingiunzione fiscale e posta prioritaria per comunicazioni, con tariffe in vigore al momento della spedizione che subiranno modifiche in caso di adeguamento tariffe da parte del servizio postale.
- Nella fase della riscossione coattiva, tutti i costi Legali o di Agenzie di Recupero Crediti dovranno essere compresi tra l'importo minimo di € 25,00 (+IVA) ad un massimo non superiore ad € 90,00 (+IVA). Richieste di importi eccedenti dovranno essere autorizzati dal Comando di Polizia Locale;

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 (tre).

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP, ed inviato via PEC all'Appaltatore, non viene restituito entro 3 giorni, via PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP, un nuovo termine, decorso inutilmente il quale, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

L'appaltatore, anche dopo la scadenza del Contratto, dovrà, relativamente ai documenti ricevuti entro la data di scadenza, garantire e prestare i servizi oggetto del Contratto, alle medesime condizioni.

L'amministrazione ai sensi dell'art. 106 – comma 11- del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concorrente, stimato in un massimo di mesi 6.

ART. 6 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 15.

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in questione sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016.

ART. 8 - MODALITA' E CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nel rispetto delle normative italiane, di quelle vigenti in materia di notificazione all'estero e di quelle in vigore nei singoli Paesi interessati, anche in relazione agli aspetti di protezione dei dati personali, l'impresa affidataria del servizio deve curare per il Comune di Mantova tutte le azioni relative alla procedura di notifica internazionale dell'ingiunzione fiscale e al recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione Comunale, derivanti dal mancato pagamento dei verbali regolarmente notificati per sanzioni elevate a carico di veicoli immatricolati all'estero o di soggetti residenti all'estero, secondo le procedure di seguito indicate:

- a) **Acquisizione dati:** acquisizione ogni 30 giorni presso l'Ufficio Verbali della Polizia Locale copia dei verbali di accertamento o altra documentazione attestante la sanzione emessa nei confronti di soggetti residenti all'estero, effettuando la scansione ottica dei verbali, se in formato cartaceo, e/o acquisendo i dati secondo un tracciato record da concordare con questo Ente;
- b) **Identificazione dei soggetti trasgressori:** identificazione, se necessario, dei nominativi dei trasgressori o dei proprietari dei veicoli, quando non conosciuti o non aggiornati mediante la richiesta dei dati anagrafici completi di residenza e/o domicilio, ai registri automobilistici o alle Autorità Consolari o Ministeriali Estere qualora la vigente legislazione lo consenta, ai fini dell'adempimento del servizio affidato;
- c) **Realizzazione ed aggiornamento del registro** informatico e/o cartaceo non modificabile delle ingiunzioni emesse;
- d) **Traduzione e stampa dell'ingiunzione fiscale:** traduzione e stampa delle ingiunzioni fiscali nella lingua del trasgressore od in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea e nelle altre lingue straniere indicate dall'Ufficio Verbali della Polizia Locale. Gli atti, che dovranno riprodurre il logo del Comune di Mantova, dovranno contenere, oltre agli elementi essenziali dell'ingiunzione fiscale, tutte le informazioni relative alla modalità di pagamento, di ricorso, nonché tutti i recapiti utili al trasgressore per ricevere informazioni in merito all'ingiunzione.
- e) **Notifica ingiunzione fiscale:** predisposizione per conto di questo Comune della notifica nella lingua del trasgressore, o in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea, dell'ingiunzione fiscale a tutti i soggetti rimasti inadempienti tramite postalizzazione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (dovranno essere garantite comunicazioni in almeno 7 lingue).
- f) **Recupero dei crediti vantati dall'Ente:** procedere, decorsi i termini di pagamento volontario, con l'attività di recupero internazionale dei crediti verso tutti i soggetti sanzionati e rimasti debitori dell'Amministrazione, nei modi e nei termini previsti dalle normative dei vari paesi stranieri, anche avvalendosi di Società di Recupero Crediti o Studi Legali corrispondenti all'estero, qualora richiesto da dette normative. La Ditta dovrà agire nei confronti dei debitori esteri dell'Ente,

rimasti tali dopo l'attività di notifica, con le modalità di seguito indicate:

- Elaborare la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi al debitore anche tramite elenchi o registri pubblici o tramite propri corrispondenti, a tal fine l'Ente autorizza fin da ora l'affidatario o i suoi incaricati a richiedere ed ottenere informazioni anagrafiche sui debitori.
- Comunicare al debitore l'ammontare totale delle somme dovute a titolo di sanzione, spese procedurali e postali, sia in via bonaria che attraverso Studi Legali o Agenzie di Recupero Crediti e procedere conseguentemente alla riscossione delle somme in nome e per conto dell'Ente.

- g) **Istituzione di un sito web di servizio per informazioni e monitoraggio stato di lavorazione dedicato l'Ufficio della Polizia Locale.** L'Ufficio Verbali della Polizia Locale deve essere messo in condizione di poter monitorare e controllare la situazione dei verbali consegnati alla ditta aggiudicataria, in ogni stato e grado della procedura sanzionatoria. A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà fornire i nominativi, i recapiti telefonici e di posta elettronica dei soggetti individuati come responsabili dei rapporti con questo Ente.

La Ditta aggiudicataria dovrà creare un apposito sito web riservato che garantisca il controllo dell'Ente sull'iter dell'atto amministrativo e la sua posizione nell'ambito della procedura. In particolare, l'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell'Ufficio Verbali un sito web, su protocollo crittografato (https) adeguamento protetto, per la consultazione dello stato delle procedure (da interrogare mediante ricerche per targa, nome, data, numero della violazione, lotto, ecc.) ove dovranno essere, altresì, pubblicate le immagini dei documenti ad esse relative (copia del verbale accertato, copia della lettera del noleggio, copia degli atti emessi, relata della notifica ed ogni altro documento inerente detto verbale, ivi compreso l'eventuale carteggio intercorso fra il trasgressore e l'impresa). L'impresa dovrà, pertanto, provvedere a raccogliere all'interno del sito attivato tutte le informazioni di ritorno necessarie per valutare i risultati intermedi e finali, articolati per fase di lavorazione, consultabili a mezzo della produzione di appositi report. Secondo procedure concordate successivamente con i rispettivi C.E.D., l'impresa si impegna a trasmettere telematicamente ed interfacciare i dati elaborati verso la banca dati del programma già in dotazione al Comando Polizia Locale (Concilia di Maggioli S.p.A.), per il completamento della procedura sanzionatoria. I contenuti del sito e i suoi livelli di accessibilità saranno concordati con l'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio.

- h) **Assistenza per ricorsi e/o opposizioni:** nei casi di ricorsi agli organi competenti per le ingiunzioni fiscali contestate dal Comune di Mantova e trasferite alla ditta aggiudicataria per la notifica all'estero, la ditta aggiudicataria dovrà procedere alla traduzione in italiano, qualora necessario, in quanto il cittadino dovrà essere informato che i ricorsi vanno presentati in italiano, della documentazione presentata dai trasgressori e trasmetterla all'Ente insieme alle prove delle avvenute notifiche dell'ingiunzione fiscale non oltre 10 giorni dalla richiesta o dalla ricezione e dovrà inoltre fornire ogni informazione utile all'Ente per la predisposizione delle memorie difensive, qualora il ricorso riguardi vizi di notifica.
- i) **Sito web di servizio per informazioni on line dedicato ai trasgressori:** la ditta dovrà realizzare una pagina web sul proprio sito dedicato al Comune di Mantova in almeno 7(sette) delle principali lingue europee (tra le quali inglese, francese, tedesco, spagnolo, rumeno, russo) a cui i trasgressori potranno accedere con codici personali riservati. Tramite questo sito il trasgressore potrà controllare la propria sanzione, attraverso la visualizzazione della scansione elettronica del verbale, della documentazione e tutti i dettagli della stessa, del suo importo, l'indicazione dettagliata delle spese che gravano sulla stessa, i termini e le modalità di pagamento e le conseguenze connesse all'omissione dello stesso, i termini, le modalità e la lingua per presentare ricorso, oltre ad accedere ad un modulo on-line per scambiare e ricevere informazioni dalla ditta aggiudicataria del servizio.
- j) **Istituzione sportello telefonico per i trasgressori:** attivare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, uno sportello telefonico per le informazioni con risposta in almeno 7(sette) delle principali lingue europee (tra le quali inglese, francese, tedesco, spagnolo, rumeno, russo). Lo sportello telefonico deve essere organizzato in modo da soddisfare adeguatamente le effettive esigenze dell'utenza e deve essere reso disponibile, con operatore, dal lunedì al venerdì per almeno otto ore al giorno; nell'orario di chiusura dello sportello telefonico deve essere attivo un risponditore automatico che fornisca le principali informazioni di carattere generale (estremi della ditta, servizio svolto, orario dello sportello telefonico) nelle principali lingue europee.
- k) **Pagamenti:** la ditta dovrà garantire al trasgressore la possibilità di pagare la sanzione tramite transazione con carta di credito o bonifico bancario direttamente sul conto corrente messo a disposizione dalla stessa, per lo specifico servizio, collegato al sito descritto al punto i) di questo articolo; i costi di transazione applicati dalla banca sull'operazione di pagamento saranno a

carico del trasgressore.

- l) **Altre disposizioni:** l'impresa aggiudicataria, per lo svolgimento delle attività affidate, ha facoltà di indicare i propri recapiti e logo affinché sulla documentazione ufficiale siano chiaramente individuabili sia il soggetto primario (Comune di Mantova) esercente la facoltà di richiedere le informazioni e la notifica dell'ingiunzione fiscale, nonché beneficiario del pagamento, sia il soggetto secondario (Ditta aggiudicataria) che gestisce tale servizio in nome e per conto del comune medesimo. In tutte le comunicazioni, utilizzando un sistema anticontraffazione, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire al cittadino e all'Amministrazione la sicurezza totale di autenticità degli atti ricevuti/spediti per evitare possibili frodi e/o falsificazioni.
- m) **Tempi di attivazione:** l'attivazione del servizio come sopra descritto con tutte le fasi e modalità in esso previste, dovrà avvenire entro 15 gg. dalla firma del contratto di affidamento, Il primo ritiro del materiale dovrà avvenire entro 20 gg. dall'affidamento del servizio. L'attività affidata deve essere eseguita dall'impresa aggiudicataria in conformità con le disposizioni ricevute e con la piena osservanza delle norme del presente Capitolato.

MODALITA' E PROCEDURE DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà interfacciarsi a proprie cure e spese con il software gestionale CONCILIA di Maggioli S.p.A. per tutta la durata del contratto che resterà l'unica interfaccia con cui il personale del Comando di Polizia Locale continuerà ad operare.

L'affidatario dovrà, quindi, prevedere un sistema di dialogo sincronico tra il data base residente presso il Comando e il flusso informativo proveniente dall'affidatario del presente appalto. In particolare, gli esiti delle attività oggetto di appalto devono confluire sul data base residente presso il Comando attraverso flussi di informazioni che determinino sincronico aggiornamento del data base residente, senza che possa configurarsi un rapporto client / server tra affidatario e data base del Comando di Polizia Locale.

L'affidatario del servizio dovrà interloquire con la Polizia Locale sia per via telematica che telefonica e la trasmissione e la gestione dei dati dovrà avvenire in assoluta sicurezza e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016).

Tutte le prestazioni dovranno essere rese obbligatoriamente dall'appaltatore presso la propria sede o in locali di cui abbia la disponibilità, comunque al di fuori della sede e degli uffici dell'amministrazione appaltante.

I pagamenti da parte dell'utenza avverranno sul conto corrente di servizio messo a disposizione dall'appaltatore indicando un IBAN virtuale che garantirà la riconciliazione automatica del pagamento. L'appaltatore avrà l'obbligo, con cadenza mensile di riversare sul conto corrente del Comune di Mantova tutti i pagamenti avvenuti.

La stazione appaltante si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida ed efficace prestazione del servizio e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare ogni adempimento da parte dell'appaltatore; in particolare, assicura la collaborazione dei propri uffici ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni e del rispetto dei tempi e delle procedure previste nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore.

ART. 9 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'attivazione del servizio come sopra descritto con tutte le fasi e modalità in esso previste, dovrà avvenire entro 15 giorni dalla firma del contratto di affidamento, Il primo ritiro del materiale dovrà avvenire entro 20 giorni dall'affidamento del servizio. L'attività affidata deve essere eseguita dall'impresa aggiudicataria in conformità con le disposizioni ricevute e con la piena osservanza delle norme del presente Capitolato. In caso di inosservanza del termine di attivazione del servizio, fatto salvo cause di forza maggiore, si applicherà quanto previsto all'art. 16 "Penali: FATTISPECIE E IMPORTI.

ART. 10 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato, è quello

risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara. Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto. Tale corrispettivo non potrà essere soggetto a variazione alcuna per tutta la durata del servizio, fatto salvo nei casi di variazioni delle spese postali di cui all'art. 4 "Spese postali".

ART. 11 – RESPONSABILE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Vice Comandante della Polizia Locale di Mantova Luigi Marcone.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatturazione

L'emissione delle fatture avrà cadenza mensile.

Le fatture, intestate al Comune di Mantova – Settore Polizia Locale – Viale Fiume 8/A – 46100 Mantova, **dovranno essere trasmesse in formato elettronico all'indirizzo IPA G2RQ4R.**

Per tali fatture il Comune di Mantova verserà l'IVA direttamente all'Erario, così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 SPLIT PAYMENT)

Sulle somme dovute sarà applicata come previsto dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Pagamenti

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Maturate le condizioni contrattuali, Il RUP, entro il termine di 30 giorni solari, previo accertamento delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5, d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e provvede all'emissione del certificato di pagamento.

Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data d'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore (DURC).

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3, Legge 136/2010, di cui al successivo articolo.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Saldo finale

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,50% di cui al precedente paragrafo.

Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate.

ART. 13 – RIVERSAMENTI

1. Il Comune di Mantova rimane l'esclusivo titolare della funzione di riscossione delle sanzioni

amministrative contestate, ma richiede alla ditta di utilizzare il proprio conto corrente bancario sul quale far confluire i pagamenti secondo le modalità successivamente concordate e funzionali al servizio in questione, provvedendo mensilmente a trasmettere al Comune di Mantova la lista dei movimenti, al fine di far conoscere a quest'ultima le pratiche definite con pagamento in relazione alle quali la ditta emetterà fattura.

2. Con cadenza mensile la ditta aggiudicataria provvederà tramite bonifico bancario entro il giorno 10 del mese successivo al riversamento di tutti gli importi sanzionatori percepiti ed all'emissione delle fatture per l'aggio e per tutte le spese sostenute solo in caso di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore. Il pagamento delle fatture da parte dell'Ente avverrà con bonifico bancario a 30 gg. d.f.f. m. sulla banca indicata dalla Ditta stessa.

ART. 14 – RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO

1) Ogni mese la ditta aggiudicataria dovrà inviare all'Ente, con modalità successivamente concordate, l'elenco delle ingiunzioni fiscali spedite e notificate comprensivo di numero di verbale, tipo di verbale, data del verbale, targa del veicolo, data di spedizione, data di notifica, immagine prova di relata e eventuali motivazioni per mancata notifica. Dovrà essere inoltre presentato il resoconto delle pratiche passate a recupero crediti e descritto il loro esito.

2) L'Ente potrà chiedere ulteriori informazioni, documenti schemi resoconti statistici e quant'altro ritenuto utile per il controllo e la valutazione del servizio prestato.

3) La documentazione di cui sopra dovrà essere rimessa contestualmente ad apposita relazione mensile sul servizio svolto che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa affidataria o da suo delegato al fine di consentire la verifica del rispetto delle obbligazioni contrattualmente assunte e dell'efficacia e produttività della gestione, ed anticipate tramite e-mail.

4) La rendicontazione mensile di tutti i pagamenti pervenuti e di tutte le posizioni definite nel periodo, con i dettagli relativi ad ogni singola pratica dovrà essere resa disponibile sul sito web di servizio anche nel tracciato informatico compatibile con il gestionale Concilia della ditta Maggioli S.p.A. in uso presso questo Comando di Polizia Locale, al fine della sua imputazione all'interno del predetto gestionale.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e smi), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte a del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

L'importo della garanzia, nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e secondo lo schema approvato con D.M. d.M. 31/2018.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per l'eventuale applicazione di penali, come previsto al successivo art. 24. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

ART. 16- PENALITA': FATTISPECIE E IMPORTI

1. In caso di inadempimento, ovvero di adempimento parziale delle prestazioni saranno applicate le seguenti penali:
 - Ritardo nell'attivazione del servizio imputabile esclusivamente alla ditta affidataria: € 250,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 10 giorni, € 500,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 20 giorni, trascorsi i quali si procederà alla risoluzione del contratto.
 - Mancato ritiro del materiale cartaceo rispetto ai tempi previsti dall'art. 9, per esclusiva responsabilità della ditta affidataria: € 50 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 60, trascorsi i quali si procederà alla risoluzione del contratto.
 - Mancata o ritardata rendicontazione richiesta dal Comando: € 50 euro per ogni giorno di ritardo
 - In caso di ritardo del bonifico nel termine previsto per colpa addebitabile alla ditta affidataria, la penale corrisponderà all'intero importo delle sanzioni affidate.
2. Per qualsiasi altro caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni oggetto di affidamento sarà applicata una penale nella misura stabilita dal Responsabile del procedimento, in base alla gravità del fatto riscontrato.

ART. 17 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.
2. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo pec o di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

3. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

ART. 18 - SUBAPPALTO

La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi cui espressamente si rinvia.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D: Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016e smi e di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni :

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore , al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contrattanti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari , così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 19 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105/3 lettera a) del Codice).

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG).

ART. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto, o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106-comma1 lett.d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d) , punti 1) e 2) , del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 199, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nei sessanta giorni successivi, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 22 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è tenuto , se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui l'appaltatore non osservi in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nella proposta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione .

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile e attivare a procedura di segnalazione all'Autorità di Vigilanza ANAC, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- b) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- c) in caso di fallimento dell'impresa;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- e) in caso di cessione totale o parziale del contratto o del credito;
- f) subappalto non autorizzato;

- g) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento nell'appalto.
- h) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito diffida formale da parte degli uffici comunali preposti al controllo;
- i) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza sia per quanto previsto espressamente dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- l) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- m) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- n) violazione degli obblighi derivanti dal codice comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62)

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del c.c.. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1 c. 3 legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del decreto legge n. 95 del 2012 (Spending review)

ART 24 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 –comma 4-ter e 92 – comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue :

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestante dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'Appaltatore;
- valore dei materiali utili esistenti in magazzino
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'Amministrazione comunale può altresì recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipulazione dello stesso, dovesse rendersi disponibile una convenzione Consip ovvero altre centrali di committenza regionali recanti condizioni migliorative per la stazione appaltante, salvo assenso della Ditta aggiudicataria all'adeguamento delle condizioni del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1, c. 3, D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 135/2012.

ART. 25 - ESECUZIONE IN DANNO

A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione può affidare a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno dell'impresa inadempiente, il servizio in garanzia.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e del relativo importo.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 26 - CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato a mezzo scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 27 - CLAUSOLE CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto- emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs.30.06.2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara d'appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o del capitolato e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Mantova.

ART. 30 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti.

ART. 31 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato resta subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riferimento alla D.Lgs. 159/2011. La stipula del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sull'aggiudicatario.